REGOLAMENTO (CE) N. 1596/1999 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 174/1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazine comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 16 bis, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafi 3 e 14,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazine nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [3], consiste in una riformulazione del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2184/98 [5]; che durante l'esercizio in corso alcune disposizioni di riferimento sono risultate erronee o non aggiornate; che occorre apportare le necessarie correzioni;

(2) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 prevede che non sia concessa alcuna restituzione per un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima che venga applicata la restituzione nello Stato membro di esportazione, sia inferiore a 230 EUR/100 kg; che le autorità degli Stati membri devono essere in grado di verificare l'osservanza di tale disposizione; che è opportuno adeguare la disposizione in tal senso, precisando la nozione di prezzo franco frontiera; che occorre a questo proposito stabilire un importo forfettario, in modo da tener conto delle diverse spese di trasporto all'interno della Comunità;

(3) considerando che il regolamento (CE) n. 174/1999 fissa i periodi di validità dei titoli relativi ai vari gruppi di prodotti; che, date le difficili condizioni di esportazione di alcuni prodotti lattiero-caseari, è opportuno prolungare il periodo di validità dei titoli per tali prodotti;

(4) considerando che le restituzioni per i formaggi sono differenziate secondo la zona di destinazione; che, a causa dei negoziati per l'ampliamento in corso con alcuni paesi terzi, risulta necessario modificare la relativa disposizione;

(5) considerando che la gestione del contingente di formaggi destinati all'esportazione verso il Canada comporta una serie di formalità, che le autorità competenti di tale paese devono espletare al momento dell'importazione dei prodotti; che le autorità in questione non sono state né sono in grado di applicare le disposizioni previste a tale scopo; che occorre pertanto stabilire altre modalità per garantire un'applicazione corretta del regime;

(6) considerando che è possibile agevolare la gestione del contingente di formaggi destinati all'esportazione verso la Svizzera anticipando la data di rilascio dei titoli; che è opportuno adeguare le relative disposizioni;

(7) considerando che, con la decisione 98/486 del Consiglio [6], è stato approvato un memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana sulla protezione delle importazioni di latte in polvere nella Repubblica dominicana; che tale memorandum prevede che la Comunità gestisca la propria quota del contingente tariffario nell'ambito del regime dei titoli di esportazione; che occorre pertanto stabilire la procedura di attribuzione dei titoli agli interessati;

(8) considerando che, per garantire che i prodotti importati nella Repubblica dominicana facciano parte del contingente e per verificare che i prodotti importati corrispondano a quelli indicati sul titolo di esportazione, l'esportatore è tenuto, al momento dell'importazione, a presentare una copia certificata della dichiarazione di esportazione, con indicazione obbligatoria di alcuni dati; che è opportuno prevedere una disposizione in tal senso;

(9) considerando che, al fine di garantire una corretta applicazione delle misure previste e di evitare un eccessivo frazionamento del mercato con conseguente possibile perdita di quote di mercato per la Comunità, è opportuno, per quanto riguarda l'impiego del contingente, limitare in via prioritaria le domande di titoli ai prodotti che hanno costituito in passato la quasi totalità delle esportazioni verso la Repubblica dominicana e, per quanto riguarda l'attribuzione dei titoli, riservare la maggior parte dei quantitativi disponibili agli esportatori cosiddetti tradizionali di latte in polvere verso il paese in questione; che occorre stabilire un collegamento tra i quantitativi di latte in polvere che tali operatori esportavano in passato nella Repubblica dominicana e il quantitativo per cui può essere chiesto un titolo;

[1] GU L 148 del 28.6.1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21.
[3] GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.
[4] GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22.
[5] GU L 275 del 10.10.1998, pag. 21.
[6] GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.

(10) considerando che, per non immobilizzare eccessivamente le relazioni commerciali nel settore in questione, è comunque opportuno mettere a disposizione degli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa una seconda quota; che, per garantire una gestione efficace e un'equa distribuzione dei quantitativi, occorre fissare un quantitativo massimo per cui può essere chiesto un titolo;

(11) considerando che i prodotti esportati verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente beneficiano di una riduzione del dazio all'importazione in tale paese; che, grazie all'istituzione di un contingente, gli operatori ai quali viene attribuito un titolo beneficiano di una certa protezione nei confronti della concorrenza di altri operatori e di una certa stabilità per quanto riguarda i prezzi; che è pertanto giustificato stabilire un tasso di restituzione inferiore a quello applicabile ai prodotti esportati al di fuori di tale contingente;

(12) considerando che, per esigenze di controllo, è opportuno che le domande di un medesimo operatore siano presentate in un medesimo Stato membro;

(13) considerando che occorre stabilire la data di rilascio dei titoli, con riferimento al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [1], modificato dal regolamento (CE) n. 1127/1999 [2];

(14) considerando che, per consentire agli operatori di gestire meglio i titoli loro assegnati, è opportuno estendere il periodo di validità dei titoli al periodo di riferimento del contingente;

(15) considerando che, per garantire il corretto funzionamento del regime ed evitare speculazioni, occorre eliminare la possibilità di trasferire i titoli;

(16) considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato nel termine previsto dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 174/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, il paese di destinazione e il numero di codice nel paese o del territorio di destinazione, quali figurano nella nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa, istituita dalla Commissione sulla base dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (*).

(*) GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.»

2) All'articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non è concessa alcuna restituzione nell'ambito di un'esportazione di formaggio il cui prezzo franco frontiera, prima dell'applicazione della restituzione nello Stato membro di esportazione, risulta inferiore a 230 EUR/100 kg. Per prezzo franco frontiera si intende il prezzo franco fabbrica maggiorato di un importo forfettario di 3 EUR/100 kg.

Quando è richiesta una restituzione, il titolo reca, nella casella 22, la dicitura seguente: "Rispettato il prezzo minimo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 174/199".

Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutte le informazioni e tutti i documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari per verificare il rispetto del prezzo franco frontiera in occasione dell'espletamento delle formalità doganali ed accetta qualsiasi eventuale controllo, da parte delle suddette autorità, relativo alla contabilità, ai sensi del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (*).

(*) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 10.»

3) All'articolo 6, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) alla fine del quarto mese successivo a quello del rilascio, per i prodotti del codice NC 0406;»

4) All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Ai fini del paragrafo 1 sono definite le zone seguenti:

— Zona I: i codici di destinazione da 053 a 070 (incluso) e da 091 a 096 (incluso);

— Zona II: i codici di destinazione da 072 a 083 (incluso);

— Zona III: il codice di destinazione 400;

— Zona IV: tutti gli altri codici di destinazione.»

5) L'articolo 18 è modificato come segue:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6. Un titolo di esportazione presentato all'autorità competente per imputazione e vidimazione, conformemente all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3719/88, può essere utilizzato per una sola dichiarazione di esportazione. La validità del titolo scade al momento in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione.

Il titolare del titolo di esportazione garantisce che una copia certificata del titolo sia presentata all'autorità competente canadese in occasione della richiesta della licenza d'importazione.»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. L'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione, conformemente all'allegato IV, entro la fine del mese di luglio per il semestre precedente ed entro la fine del mese di gennaio per l'anno di contingente precedente, il numero di titoli rilasciati e il quantitativo di formaggio considerato.»

[1] GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.
[2] GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

6) All'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5. Per le esportazioni senza restituzione per le quali non è chiesta una restituzione, la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 22, la dicitura: "Senza restituzione all'esportazione".

Il titolo viene rilasciato quanto prima dopo la presentazione della domanda.

Il titolo è valido dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 30 giugno successivo a tale data.

Tuttavia, a partire dal 20 giugno di ogni anno è autorizzato il rilascio di titoli validi dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo, a condizione che la domanda di titolo e il titolo stesso rechino alla casella 20 la dicitura "contingente per l'anno... " (riferimento all'anno successivo).»

7) All'articolo 20, paragrafo 10, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I titoli definitivi rilasciati sono validi unicamente per le esportazioni di cui al paragrafo 1.»

8) All'articolo 20, il paragrafo 11 è sostituito dal testo seguente:

«11. Ai titoli definitivi si applicano le disposizioni del capo I, ad eccezione dell'articolo 10. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di cui all'articolo 6 non può superare la fine dell'anno in questione.»

9) È inserito il seguente articolo 20 bis:

«*Articolo 20 bis*

1. Le seguenti disposizioni si applicano alle esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere che beneficia, all'importazione in tale paese, di una riduzione dei dazi doganali nell'ambito del contingente, per ogni periodo di dodici mesi a partire dal 1º luglio, di cui al memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana ed approvato con decisione 98/486/CE del Consiglio (*).

2. Le esportazioni di cui al paragrafo 1 sono subordinate alla presentazione, alle autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente al presente articolo e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

3. Sono rilasciati in via prioritaria i titoli di esportazione per il latte in polvere dei seguenti codici della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione:

— 0402 10 19 9000,

— 0402 21 11 9900,

— 0402 21 19 9900,

— 0402 21 91 9200,

— 0402 21 99 9200.

I prodotti per i quali viene presentata domanda devono essere interamente ottenuti nella Comunità europea. Il richiedente fornisce, su domanda delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati in materia di contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

4. Il contingente di cui al paragrafo 1 ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1º luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

a) la prima quota, pari all'80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori della Comunità che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui al paragrafo 3 nella Repubblica dominicana nel corso di ciascuno dei tre anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande;

b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare da almeno dodici mesi un'attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura tariffaria e statistica e della tariffa doganale comune e che sono iscritti in un registro IVA nazionale.

5. Le domande di titoli di esportazione possono riguardare al massimo, per ciascun richiedente:

— per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), un quantitativo pari al 110 % del quantitativo totale di prodotti di cui al paragrafo 3 esportati durante uno dei tre anni civili che precedono il periodo di presentazione delle domande;

— per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), un quantitativo totale massimo di 600 tonnellate.

Se il richiedente non rispetta tali limiti, le sue domande sono respinte.

6. a) Pena l'irricevibilità, dev'essere presentata una sola domanda di titolo di esportazione per ciascun codice della nomenclatura per le restituzioni e tutte le domande devono essere presentate contemporaneamente presso l'organismo competente di un unico Stato membro.

b) Le domande di titoli di esportazione possono essere ricevute soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

— versa una cauzione, calcolata conformemente all'articolo 9 in base al tasso di restituzione di cui al paragrafo 8;

— per la quota di cui al paragrafo 4, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui al paragrafo 3 da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei tre anni di cui al paragrafo 4, lettera a), e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato; a tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

— per la quota di cui al paragrafo 4, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni previste.

7. Le domande di titoli sono presentate dal 1º al 10 aprile di ogni anno per il contingente relativo al periodo dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Tuttavia, per il periodo dal 1º luglio 1999 al 30 giugno 2000 le domande di titoli sono presentate dal 1º luglio al 10 agosto 1999.

Ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, tutte le domande presentate entro i termini stabiliti sono considerate come presentate il primo giorno del periodo in questione per la presentazione delle domande di titoli.

8. Il tasso di restituzione per i prodotti destinati all'esportazione verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui al paragrafo 1 ammonta:

— al 70 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 10, e

— all'85 % per i prodotti di cui al codice NC 0402 21 e 0402 29

del tasso fissato dalla Commissione il primo giorno del periodo di cui al paragrafo 7, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68.

9. Le domande di titolo ed i titoli recano:

a) nella casella 7, la dicitura "Repubblica dominicana 456";

b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo per cui è richiesto il titolo;

c) nella casella 20:

— la dicitura "articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999";

— la dicitura "contingente tariffario per l'anno.../...".

I titoli rilasciati conformemente al presente articolo obbligano ad esportare verso la destinazione indicata nella casella 7.

10. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, conformemente al modello di cui all'allegato V, entro il quinto giorno lavorativo che segue il periodo di richiesta dei titoli, una comunicazione che indica, per entrambe le parti del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, eventualmente, la mancanza di domande.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o fax il giorno lavorativo suindicato.

Prima del rilascio dei titoli gli Stati membri verificano, in particolare, le informazioni di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.

Qualora si constati che un operatore a cui è stato rilasciato un titolo ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

11. La Commissione decide, quanto prima possibile, in quale misura possa essere dato seguito alle domande presentate ad essa comunicate e ne informa gli Stati membri.

Se il totale quantitativi per cui sono stati richiesti titoli per ciascuna delle due quote del contingente supera uno dei quantitativi di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce coefficienti di attribuzione. Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo fissato per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente può rinunciare alla sua domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione. La cauzione viene immediatamente svincolata. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro gli otto giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Se il quantitativo totale oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile per il periodo in questione, la Commissione assegna il quantitativo rimanente, in base a criteri oggettivi e tenendo conto, in particolare, delle richieste di titoli relative a tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

12. I titoli sono rilasciati, su richiesta dell'operatore, tra il 1º luglio ed il 15 febbraio successivo. Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state comunicate conformemente al paragrafo 10.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1º marzo, conformemente all'allegato VI e per ciascuna delle due quote del contingente, i quantitativi per cui non sono stati rilasciati titoli.

13. In deroga all'articolo 6, il titolo di esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3719/88, fino al 30 giugno successivo a tale data.

14. La cauzione è svincolata esclusivamente su presentazione della prova di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3719/88, o per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

In deroga all'articolo 33, paragrafo 2, quinto comma, del regolamento (CEE) n. 3719/88, le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

15. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli non sono trasferibili.

16. Ogni anno l'autorità competente dello Stato membro comunica alla Commissione entro il 1º settembre, conformemente all'allegato VII e ripartiti per codice del prodotto della nomenclatura relativa alle restituzioni all'esportazione:

— il quantitativo assegnato,

— il quantitativo per cui sono stati rilasciati titoli, e

— il quantitativo esportato,

durante il periodo di dodici mesi di cui al precedente paragrafo 1.

17. Le disposizioni di cui al capo I si applicano ad eccezione degli articoli 6 e 10.

(*) GU L 218 del 6.8.1998, pag. 45.»

10) Nell'allegato II, l'ultimo codice del gruppo n. 23 è sostituito dal codice 0405 90 90 9000.

11) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

12) Sono aggiunti gli allegati di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO IV

Canada

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 8

Stato membro: .....

Dati relativi al periodo dal ..... al .....

Nome/indirizzo dell'operatore	Codice del prodotto della nomenclatura combinata (ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2)	Titoli rilasciati	
		Numero di titoli	quantitativi tonnellate»
Totali			

ALLEGATO II

«ALLEGATO V

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 20 *bis*, paragrafo 10

Stato membro: .....

domande relative al periodo: .....

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a)

Nome/indirizzo dell'operatore	Dati di riferimento esportazioni verso la Repubblica dominicana			Domande	
	Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativi esportati (tonnellate)	Anno di esportazione	Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativo massimo = 110 % di (3) (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Totali					

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b)

Nome/indirizzo dell'operatore	Codice del prodotto della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativo richiesto (tonnellate)

ALLEGATO VI

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 20 *bis*, paragrafo 12

Stato membro: .....

dati relativi al periodo dal ..... al .....

Contingente di cui all'artiolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a)

Nome e indirizzo dell'esportatore	Codice della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati titoli (tonnellate)

Totale

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b)

Nome e indirizzo dell'esportatore	Codice della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativi attribuiti per cui non sono stati rilasciati titoli (tonnellate)

Totale

ALLEGATO VII

Repubblica dominicana

Indicazioni richieste in applicazione dell'articolo 20 *bis*, paragrafo 16

Stato membro: .....

dati relativi al periodo dal 1º luglio ..... al 30 giugno .....

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a)

Codice della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativi per cui sono stati attribuiti titoli	Quantitativi per cui sono stati rilasciati titoli	Quantitativi esportati
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
Totali			

Contingente di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b)

Codice della nomenclatura per le restituzioni	Quantitativi per cui sono stati attribuiti titoli	Quantitativi per cui sono stati rilasciati titoli	Quantitativi esportati
	(tonnellate)	(tonnellate)	(tonnellate)
Totali»			